



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: **2014/DD/11633**

Del: **19/12/2014**

Esecutivo da: **19/12/2014**

Proponente: **Direzione Servizi Tecnici, Servizio Gestione e Manutenzione**

OGGETTO:

Richiesta di accantonamento canone di gestione sottopassi stradali e pedonali, in attesa della sentenza del Consiglio di Stato (PUBLIACQUA SPA/AEEG. - COMUNE DI FIRENZE)

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2014/C/00052 del 29/07/2014 è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2014, il bilancio pluriennale 2014-2016, il piano triennale investimenti, il programma triennale lavori pubblici, la relazione previsionale e programmatica ed il piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui all'art. 58 D.L. n. 112/2008;
- con delibera n. 585/2012/R/IDR e successive integrazioni e modificazioni l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) ha approvato il metodo tariffario provvisorio per gli anni 2012 e 2013, includendo nel servizio idrico integrato (SII) anche il "servizio e raccolta e allontanamento delle acque meteoriche" (art. 1 lett. d);
- con lettera del 2.07.13, prot. n. 104769, a firma dell'Ing. Giacomo Parenti, Direttore Area Coordinamento e Sviluppo Urbano si precisa come:
 1. "fino a tutto il 2012 la gestione degli impianti di sollevamento delle acque meteoriche è stata affidata alla Publiacqua spa, a seguito di convenzione approvata con D.D. n. 10985 del 24.12.12;
 2. a partire dal 2013, in base a quanto stabilito nella delibera dell'AEEG su citata, il servizio di gestione degli impianti di sollevamento delle acque meteoriche e di drenaggio urbano è incluso nelle prestazioni del Servizio Idrico Integrato e quindi è a carico dell'impresa

ricorrente, senza corrispettivi specifici da parte del Comune di Firenze (art. 38), così come la gestione, manutenzione, efficienza delle infrastrutture delle acque meteoriche (caditoie, ecc.)”;

Preso atto che con lettera del 29.07.2013 (Prot. n. 12510-13) a firma dell'Amministratore delegato, Dott. Alberto Irace, la società Publiacqua spa oltre a dichiarare il proprio intento ad impugnare la delibera dell'AEEG citata, ribadisce di essere tenuta interinalmente all'attività di gestione degli impianti di sollevamento e allontanamento delle acque meteoriche dai sottopassi comunali beneficiando della sola remunerazione tariffaria (in base all'art. 38 della delibera citata), riservandosi di richiedere la corresponsione di quant'altro richiesto in sede giudiziaria;

Preso atto che in merito all'intervento della società Publiacqua spa del 24.10.13 (per l'allagamento del sottopasso stradale tra via dell'Olmattello e V.le XI Agosto), con nota del 25.10.2013 l'Ing. A. Gambacciani, dirigente della gestione operativa della parte ricorrente considera come tuttora esistente, anche se scaduta, la convenzione di cui in premessa al punto 1), assumendola come prorogata di fatto, contestando tra l'altro che il sottopasso in questione sia tra quelli convenzionati (Prot. 164376);

Dato atto che questa Direzione al riguardo precisa quanto segue:

1. che dalla nota dell'Ing. A. Gambacciani, non è certo che la gestione operativa della società ricorrente nella persona del suo dirigente sia a conoscenza di quanto affermato dal Dott. Alberto Irace con lettera del 29.07.13, laddove l'amministratore delegato della parte ricorrente riconosce l'obbligo in capo alla società Publiacqua spa di intervenire nell'attività di gestione degli impianti di sollevamento e allontanamento delle acque meteoriche dei sottopassi comunali beneficiando, al momento, della sola remunerazione tariffaria (riservandosi di richiedere la corresponsione di quanto dovuto in sede giudiziaria);
2. che l'oggetto dell'obbligo che la Publiacqua riconosce a suo carico è “la gestione degli impianti di sollevamento e allontanamento delle acque meteoriche dei sottopassi comunali” e riguarda tutti i sottopassi comunali che sono individuati e individuabili all'interno del territorio comunale. Le ragioni del servizio stesso ostacolerebbero l'includere alcuni di essi escludendone altri ed essi sono oggettivamente individuati/individuabili all'interno del territorio comunale;

Preso atto che l'amministratore delegato della società Publiacqua spa (con nota ns. prot. 189102 del 10.12.13) continua a ribadire che “solo e provvisoriamente” la società stessa si fa carico, quale oggetto del proprio obbligo, di gestire il servizio di sollevamento dalle acque meteoriche dei sottopassi comunali ma solo di quelli “in carico alla stessa in forza della convenzione”, stipulata nel dicembre del 2012;

Preso atto che la società Publiacqua ha presentato ricorso al Tar Lombardia n. 600-13, prot. 586-14 Co 24131/1, a cui, pur persistendo rapporti di collaborazione del Comune di Firenze con la società ricorrente negli ambiti di competenza, l'Amministrazione ha autorizzato la costituzione in giudizio con determinazione n. 12002 del 20.12.2013;

Preso atto che con sentenza n. 1118/14 il Tar Lombardia, in relazione al ricorso n. 600-13 tra AEEGSI- Comune di Firenze e Publiacqua, si è pronunciato confermando che la gestione degli impianti di sollevamento delle acque meteoriche a servizio dei sottopassi cittadini sono di competenza del Comune di Firenze;

Preso atto che dopo la sentenza del Tar Lombardia l'AEEGSI ha ritenuto ricorrere al Consiglio di Stato;

Ritenuto pertanto che, in attesa della Sentenza del Consiglio di Stato, sia opportuno accantonare in via prudenziale i corrispettivi economici di gestione dei sottopassi stradali e pedonali per l'anno 2014 per l'importo di € 28.000,00, Iva compresa, calcolato sulla base dell'ultima convenzione concordata con la società, tenendo conto pertanto del canone mensile, della potenza del singolo impianto e della gestione temporanea dello stesso, secondo l'elenco impianti riportato nell'allegata relazione tecnica e secondo l'effettivo periodo di gestione dal 01.10.2014 al 31.12.2014;

Dato atto che altri accantonamenti sono già in essere per le annualità precedenti;

Preso atto che la somma di € 28.000,00, Iva compresa, da accantonare in via prudenziale per i corrispettivi economici di gestione dei sottopassi stradali e pedonali per l'anno 2014 farà carico al capitolo 35795 del bilancio ordinario 2014, come indicato dalla P.O. programmazione e controllo;

Dato atto che le copie informatiche degli allegati quali parti integranti del presente provvedimento, sono conformi agli originali cartacei conservati presso questa Direzione;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto il D.lgs. 163/06 e successive modificazioni;

Visto l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/00;

Visto il D.P.R. 207/2010

Visto l'art. 81 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto il vigente regolamento sui contratti;

Visto l'art. 23 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in narrativa:

1. di accantonare la somma di € 28.000,00 Iva compresa, in via prudenziale, per i corrispettivi economici di gestione dei sottopassi stradali e pedonali per l'anno 2014 ed, esattamente, per l'effettivo periodo di gestione 01.10.2014 al 31.12.2014;
2. di dare atto che la Direzione Risorse Finanziarie provvederà all'accantonamento della somma di € 28.000,00, Iva compresa, sul capitolo 35795 del bilancio ordinario 2014;

ALLEGATI INTEGRANTI

- RELAZIONE TECNICA

Firenze, li 19/12/2014

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Filippo Cioni

N°	Capitolo	Articolo	Impegno/Accertamento	SubImpegno/Sub Accertamento	Importo
1)	35795	0	14/006964	00	28000

Visto di regolarità contabile

Firenze, lì 19/12/2014

Sottoscritta digitalmente da
Responsabile Ragioneria
Elisabetta Pozzi

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.